



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro della salute

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, nuove misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetto dalla data del 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ff), del citato decreto, che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 194 del 5 maggio 2020 con il quale è stata disposta, in linea con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, la rimodulazione organica delle misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo nonché da e per le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui al precedente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 153 del 12 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover limitare il traffico aereo da e per l'aeroporto di Milano Linate, sulla base delle osservazioni svolte dalla società di gestione dell'aeroporto – SEA S.p.A. con nota n. 5183

del 6 maggio 2020, ai soli servizi di aviazione generale;

TENUTO CONTO anche della nota n. 10359 del 6 maggio 2020 della Regione Sicilia, con la quale si richiede la riattivazione delle linee di collegamento marittimo da e per la Sicilia, per esigenze connesse ai movimenti del personale delle forze dell'ordine e delle forze armate, del personale sanitario e sociosanitario nonché dei passeggeri i cui spostamenti sono riconducibili ad esigenze di lavoro, motivi di salute e stato di necessità;

TENUTO CONTO anche della nota prot. n. 4237 del 12 maggio 2020 della Regione Autonoma della Sardegna con la quale si richiede il mantenimento delle attuali misure limitative dei servizi di trasporto marittimo ed aereo da e per l'isola, fatta salva la possibilità di assicurare la riapertura dei servizi di aviazione generale, a partire dal 21 maggio 2020, negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero;

RITENUTO altresì, di dover ulteriormente adeguare l'offerta dei servizi ferroviari essenziali alle nuove esigenze di trasporto;

RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e della lettera ii), del DPCM del 17 maggio 2020 una rimodulazione organica delle misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo nonché da e per le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 153 del 12 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

DECRETA

Art. 1

(Trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di tutelare la salute dell'utenza e dei lavoratori, sono assicurati, nel settore del trasporto aereo, esclusivamente i servizi minimi essenziali.
2. Per il trasporto aereo, tenuto conto anche delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tessera. Negli aeroporti commerciali non inclusi nell'elenco di cui al presente comma sono consentite le attività di aviazione generale.
3. Il personale degli USMAF/SANS dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 1 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.
4. E' rimessa alla valutazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile la possibilità di consentire l'operatività degli aeroporti non inclusi nel comma 2, in considerazione delle seguenti fattispecie:

- a) mantenimento dei requisiti di certificazione aeroportuale ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento;
 - b) previsione dell'accesso alle infrastrutture e del loro utilizzo per i dipendenti dell'ENAC, di Enav S.p.A. e degli Enti di Stato basati in aeroporto;
 - c) ripristino immediato della piena operatività dell'aeroporto, qualora ritenuto necessario;
 - d) esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo.
5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti.
6. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio di cui al decreto ministeriale del 1 febbraio 2006, escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali, sono consentiti, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 16 maggio 2020, n.33 esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza ovvero effettuati per motivi di salute. Sono altresì consentiti i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per i movimenti di cui al primo e secondo periodo, operati a partire da aeroporti di aviazione generale per le citate fattispecie di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legge n.33 del 2020, il pilota deve trasmettere due ore prima del decollo all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in base all'ubicazione dell'aeroporto o dell'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste all'art. 9 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, nonché le necessarie autodichiarazioni redatte in conformità al modello definito dal Ministero dell'Interno.

Art.2

(Trasporto ferroviario)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati, nel settore del trasporto ferroviario, i seguenti servizi:
 - a) Per il trasporto ferroviario passeggeri, sia per le attività a mercato che per quelle svolte in base a contratti di servizio per la lunga percorrenza stipulati da Trenitalia S.p.A. con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono assicurati i collegamenti di cui all'Allegato 1, come da richiesta delle impresa esercente, salvo diverse ed eventuali maggiori esigenze di trasporto.
 - b) Per i servizi Intercity, Trenitalia S.p.A. potrà, d'intesa con le amministrazioni vigilanti, valutare ulteriori rimodulazioni in funzione delle ridotte esigenze di mobilità.
 - c) Per il trasporto ferroviario operato da Italo - Nuovo trasporto viaggiatori, sono assicurati i servizi indicati nella tabella di cui all'Allegato 2, come da richiesta dell'impresa esercente.
 - d) Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e per i servizi a carattere emergenziale.

Art.3

(Servizi automobilistici interregionali)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati esclusivamente i servizi automobilistici interregionali minimi essenziali.
2. Fino al termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 33 del 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285 e dal decreto del

Ministro dei trasporti 1 aprile 2006, n316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza della circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza, a condizione che il vettore non proceda all'integrale cessazione dei servizi da erogare, nel rispetto delle disposizioni dettate da Ministero della salute e di quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2020.

Art. 4

(Trasporti da e per Regione Sicilia)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire contemporaneamente il fabbisogno essenziale di mobilità per la Regione Sicilia, sono assicurati, nelle varie modalità di trasporto, esclusivamente i servizi come di seguito indicati.
2. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è limitato al soddisfacimento delle esigenze del personale delle forze dell'ordine e delle forze armate, del personale sanitario e sociosanitario nonché dei passeggeri i cui spostamenti sono riconducibili ad esigenze di lavoro, motivi di salute o assoluta urgenza. Sono altresì assicurati gli spostamenti determinati da esigenze di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante dieci corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e assoluta urgenza, nonché per il rientro presso la propria residenza, abitazione o domicilio. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie M1, M2 ed M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato articolo 47. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull'approdo di Messina-Tremestieri. Da tale approdo è altresì autorizzato il transito degli operatori sanitari pubblici e privati, a bordo delle unità navali che operano il trasporto merci, su mezzi privati e nel rispetto delle certificazioni e delle condizioni di sicurezza delle unità stesse.
4. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante quattro voli A/R Roma-Catania e quattro voli A/R Roma-Palermo, due meridiani e due antimeridiani, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali.
5. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.
6. Per i collegamenti ferroviari diurni gli stessi sono limitati ad un solo collegamento intercity Roma/Palermo.

Art.5

(Servizi di trasporto da e per la Sardegna)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell'organizzazione sanitaria della stessa Regione, sono assicurati, nel settore del trasporto marittimo e aereo, esclusivamente i servizi indicati nei successivi commi.
2. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sardegna è sospeso.
3. Continua ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 33 del 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso gli aeroporti di Cagliari e di Olbia per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge, n. 33 del 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(Art. 6)

(Disposizioni in materia di sosta inoperosa per le navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera)

1. E' consentito alle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa.

Art. 7
(Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetti fino al 2 giugno 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

AV- Servizi attivi dal 18/19 maggio

TRENO	PRODOTTO	DA	Part.	A	Arrivo
Direttrice Adriatica					
8801	Frecciabianca	VENEZIA S.LUCIA	6.53	LECCE	15.50
8811	Frecciabianca	MILANO CENTRALE	12.35	LECCE	21.52
8814	Frecciabianca	LECCE	6.06	MILANO CENTRALE	15.25
8828	Frecciabianca	LECCE	13.06	VENEZIA S.LUCIA	22.08
Direttrice Tirrenica Sud					
8877	Frecciabianca	ROMA TERMINI	13.56	REGGIO CALABRIA	20.20
8878	Frecciabianca	REGGIO CALABRIA	12.50	ROMA TERMINI	19.30
Direttrice Roma Puglia					
8302	Frecciaargento	LECCE	5.52	ROMA TERMINI	11.23
8314	Frecciaargento	LECCE	11.47	ROMA TERMINI	17.15
8315	Frecciaargento	ROMA TERMINI	15.08	LECCE	20.35
8323	Frecciaargento	ROMA TERMINI	18.05	LECCE	23.23
Direttrice Roma-Verona-Bolzano					
8506-8546	Frecciaargento	ROMA TERMINI	08.50	BOLZANO	13.48
8525-8545	Frecciaargento	BOLZANO	15.12	ROMA TERMINI	20.10
8507	Frecciaargento	BOLZANO	7.12	ROMA TERMINI	12.10
8524	Frecciaargento	ROMA TERMINI	16.50	BOLZANO	21.48
Dorsale TO-MI-RM-NA					
9310	Frecciarossa	NAPOLI CENTRALE	8.55	TORINO P.NUOVA	15.20
9311	Frecciarossa	TORINO P.NUOVA	8.40	NAPOLI CENTRALE	15.03
9320	Frecciarossa	NAPOLI CENTRALE	13.55	TORINO P.NUOVA	20.20
9512	Frecciarossa	NAPOLI CENTRALE	5.45	TORINO P.NUOVA	12.00
9515	Frecciarossa	MILANO CENTRALE	7.10	NAPOLI CENTRALE	12.12
9516/9518	Frecciarossa	SALERNO	5.50	MILANO CENTRALE	11.50
9519/9521	Frecciarossa	TORINO P.NUOVA	7.00	SALERNO	14.06
9543/9545	Frecciarossa	TORINO P.NUOVA	13.00	SALERNO	20.06
9551/9553	Frecciarossa	MILANO CENTRALE	16.10	SALERNO	22.06

9552/9554	Frecciarossa	SALERNO	14.45	TORINO P.NUOVA	22.00
9556	Frecciarossa	NAPOLI CENTRALE	16.40	MILANO CENTRALE	21.50
9559	Frecciarossa	TORINO P.NUOVA	17.00	NAPOLI CENTRALE	23.12
9329	Frecciarossa	TORINO P.NUOVA	17.40	FIRENZE S.M.N.	20.50
9300	Frecciarossa	FIRENZE S.M.N.	7.10	TORINO P.NUOVA	10.20
Dorsale Venezia-Roma					
9405	Frecciarossa	VENEZIA S.LUCIA	7.26	NAPOLI CENTRALE	12.48
9406	Frecciarossa	NAPOLI CENTRALE	6.09	VENEZIA S.LUCIA	11.34
9413	Frecciarossa	VENEZIA S.LUCIA	10.26	NAPOLI CENTRALE	15.48
9414	Frecciarossa	NAPOLI CENTRALE	8.09	VENEZIA S.LUCIA	13.34
9425	Frecciarossa	VENEZIA S.LUCIA	14.26	NAPOLI CENTRALE	19.48
9428	Frecciarossa	ROMA TERMINI	16.35	VENEZIA S.LUCIA	20.34
9432	Frecciarossa	NAPOLI CENTRALE	17.04	VENEZIA S.LUCIA	22.55
Trasversale Padana					
9708	Frecciarossa	VENEZIA S.LUCIA	7.18	MILANO CENTRALE	9.45
9735	Frecciarossa	MILANO CENTRALE	14.45	VENEZIA S.LUCIA	17.12
9748	Frecciarossa	VENEZIA S.LUCIA	16.48	MILANO CENTRALE	19.15
9751	Frecciarossa	MILANO CENTRALE	17.45	VENEZIA S.LUCIA	20.12

IC- Servizi attivi allo STEP 1							
TRENO	PRODOTTO	DA	Par	A	Arr	periodicità	data attivazione
Direttrice Tirrenica Nord							
505	IC	VENTIMIGLIA	06:4 1	ROMA TERMINI	14:3 3		già attivo
518	IC	ROMA TERMINI	15:5 7	VENTIMIGLIA	23:3 0		già attivo
Direttrice Tirrenica Sud							
560	IC	REGGIO CALABRIA	15:1 0	ROMA TERMINI	22:4 1		già attivo
561	IC	ROMA TERMINI	16:2 6	REGGIO CALABRIA	23:4 5		già attivo
Direttrice Roma Sicilia							
723	IC	ROMA TERMINI	07:2 6	PALERMO C.LE	19:1 0		già attivo e limitato a Villa S.G.
728	IC	PALERMO C.LE	07:0 0	ROMA TERMINI	18:3 4		
721	IC	MESSINA	15:5 5	SIRACUSA	18:3 0		
722	IC	SIRACUSA	07:3 2	MESSINA	09:5 6		
Direttrice Adriatica							
608	IC	LECCE	06:2 5	BOLOGNA CENTRALE	18:0 0		18/05/2020
609	IC	BOLOGNA CENTRALE	10:0 0	LECCE	22:5 8		19/05/2020
Direttrice Roma-Ancona/Perugia							
533	IC	ANCONA	06:0 2	ROMA TERMINI	09:4 3		19/05/2020
540	IC	ROMA TERMINI	15:3 5	ANCONA	19:0 9		18/05/2020
Dorsale MI/TO							
582	IC	SALERNO	05:2 8	ROMA TERMINI	08:3 4		19/05/2020
591	IC	ROMA TERMINI	17:2 6	SALERNO	20:3 0		18/05/2020
Dorsale Milano-Liguria							
679	IC	MILANO CENTRALE	18:0 5	LIVORNO CENTRALE	22:3 5		18/05/2020
680	IC	LA SPEZIA C.	16:3 8	MILANO CENTRALE	20:0 0		19/05/2020
681/682	IC	VENTIMIGLIA	17:0 3	MILANO CENTRALE	20:5 0	Soppresso sabato e festivi	18/05/2020
659/660	IC	MILANO CENTRALE	09:1 0	VENTIMIGLIA	12:5 8	Soppresso sabato e festivi	
1535/1536	IC	MILANO CENTRALE	09:1 0	VENTIMIGLIA	13:1 2	Circola sabato e festivi	
1537/1538	IC	VENTIMIGLIA	17:0 3	MILANO CENTRALE	20:5 0	Circola sabato e festivi	

treni circolanti oggi fino al 20 maggio	
1	8904 RM-VE
2	8917 VE-RM

treni dal 21 maggio a domenica 31 maggio	
1	9944 SA-TO
2	9927 TO-NA
3	8922 NA-VE
4	8909 VE-NA
5	9952 NA-TO
6	9911 TO-SA
7	9916 SA-TO
8	9947 TO-SA

treni dal 1 giugno	
9	8910 NA-VE
10	8921 VE-RM
11	8954 RM-BZ
12	8963 BZ-RM
13	8906 RM-VE
14	8917 VE-NA